

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del c.c. e del DLgs 117/17 (in seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS"), una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "Associazione Sant'Angelo APS" (di seguito "Associazione"), con sede legale nel Comune di San Casciano Val di Pesa e con durata illimitata.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione è apolitica non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale:

1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
3. agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2, L. 141/15, e successive modificazioni;

L'associazione nasce per ridare vita alla storica realtà sociale, culturale e religiosa di Sant'Angelo a Vicolabate, costituendo intorno alla Chiesa di San Michele Arcangelo un centro permanente di vita associativa, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'associazione ha tra i suoi fini essenziali una particolare attenzione all'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, portatrici di disabilità e che rientrano nella fascia più debole della società italiana.

L'associazione si propone:

1. gestire servizi educativi di ampio raggio, il cui obiettivo principale è promuovere la crescita umana di giovani, ragazzi e adulti, attraverso l'interscambio e il rapporto attivo con la storia, la cultura, l'arte, la spiritualità e la cura della terra, in una prospettiva di ecologia ambientale e umana.
2. promuovere l'integrazione e il rilancio di questi soggetti attraverso i modelli dell'agricoltura sociale e delle seguenti azioni: a) creazione fattoria sociale; b) laboratori socio-occupazionali in agricoltura; c) interventi educativi e di inserimento al lavoro personalizzato; d) laboratori ed attività di educazione ambientale; e) realizzazione orti sociali.
3. come polo educativo e ricreativo per bambini e ragazzi attraverso attività laboratoriali, ludiche e residenziali.
4. come centro di formazione su tematiche agricole, ambientali, storiche ed educative promuovendo e ospitando stages, tirocini, corsi, seminari, convegni, workshop, manifestazioni.
5. di operare nel settore del risparmio e dell'efficienza energetica, con lo scopo di promuovere e sensibilizzare la cultura dei prodotti naturali e

Del BRU *Giuseppe* *Luigi* *Antonio*

Doni
Antonio
Luigi

biodegradabili, dell'energia rinnovabile, dell'efficienza energetica, attraverso lo sviluppo, la ricerca e l'applicazione pratica.

6. di valorizzare le reti di volontariato esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche giovanili, con particolare attenzione a quelle di inclusione sociale.

L'Associazione si farà parte attiva nell'attuazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei giovani, delle loro famiglie e degli operatori pubblici e privati, relativamente alla promozione di tutti gli strumenti che possono favorire la promozione sociale dei giovani.

Tutte le attività potranno essere svolte dall'associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti di formazione accreditati e soggetti che condividono le finalità dell'associazione.

L'Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: 1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; 2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande

[Handwritten signatures]

[Vertical handwritten note:]
Rinviato a 2020
Fammi capire che

non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di: 1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; 2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; 3. frequentare i locali dell'associazione; 4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; 5. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività; 6. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; 7. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di: 1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; 2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; 3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con la quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372, c.c., in quanto compatibili.

È consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Formi Anna
Ruelli Elena

BB *Formi Anna* *Ruelli Elena* *Amato Saul*

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione nella sede dell'Associazione e comunicazione scritta - anche con mezzi elettronici - contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, affissa e spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti, in proprio o per delega. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Negli altri casi l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza degli associati.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; decidere l'ammontare della quota sociale; deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e sono

Handwritten notes on the right margin:
Scheda
Forma
Rilevare

Handwritten signatures at the bottom:
[Signature 1] [Signature 2] [Signature 3] [Signature 4]

rieleggibili. Allo scadere del quinto anno il Consiglio Direttivo rimane in carica sino all'Assemblea che approva il relativo bilancio; in tale sede verrà nominato il nuovo Consiglio Direttivo.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso di presenza di tutti i suoi membri il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente constatare la regolarità della convocazione, della costituzione, delle deleghe, delle votazioni ed in genere il diritto di intervento in Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente potrà assumere decreti d'urgenza da ratificarsi al più presto dal Consiglio Direttivo appositamente convocato.

Art. 10 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Art. 11 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

[Handwritten signatures and notes]

Formi
Rivoli

Vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote e contributi degli associati; erogazioni liberali degli associati o di terzi; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; proventi da attività di raccolta fondi (feste, sottoscrizioni anche a premi,...) nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore purché compatibili con le finalità dell'Associazione.

Art. 15 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del bilancio d'esercizio che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile.
Successivamente all'approvazione il Consiglio Direttivo deposita il bilancio presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 16 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 17 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

SSe *fora* *lavori* *del* *gruppo* *Centro* *San* *Luigi*
adesso

Stammi Alberto
Rivoli

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 18 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

San Casciano in Val di Pesa, 09/11/2018

Sig. Serafino Del Bravo,

Sig. Leonardo Bruschi,

Sig. Giovanni Del Bravo,

Sig. Enrico Rinaldi,

Sig. Giovanni Paccosi,

Sig. Nadja Frodella,

Sig. Francesco Bruschi,

Sig. Giuseppe Zecchi.

